



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n.39:

Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto FAVARO PAOLO, nato a MIRANO (VE) il 17/08/1963, in qualità di DIPENDENTE del Comune di Santa Maria di Sala, presa visione del D.Lgs. 08/04/2013, n.39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190",

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

l'insussistenza, nei propri confronti, di situazioni di inconferibilità (artt. 3, 4, 5, 7 e 8) e incompatibilità (artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14) degli incarichi ai sensi e per gli effetti dello stesso del D.Lgs. 08/04/2013, n.39 e

SI IMPEGNA

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.

Santa Maria di Sala, lì 25.03.2015

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0004767
25-03-2015 - PdC/3/4

IN FEDE
Dott. PAOLO FAVARO

Note:

1. Per "INCONFERIBILITÀ", la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
2. Per "INCOMPATIBILITÀ", l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
3. Ai fini del Decreto Legislativo 08/04/2013, n.39, al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.



FILIPPO FARSETTI
FALCONE MARINO 1782 - 2004